



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 31/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 19.9.2014 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della quarantottesima rata di rimborso, previa emissione di conteggio estintivo del 21.11.2018, la ricorrente – insoddisfatta dell’interlocazione intercorsa con l’intermediario convenuto nella fase prodromica al presente ricorso e tenuto conto della recente sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l’art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore” – si rivolge all’Arbitro, al quale chiede di ottenere il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie non maturate, nonché della quota parte del premio assicurativo non goduto, per un importo complessivo pari ad euro 621,00, oltre al rimborso delle “spese legali e finanziarie sostenute” pari ad euro 250,00.

Costitutosi, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso opponendosi alle pretese dell’istante nonché, con ampie argomentazioni, alla interpretazione fornita della sentenza della Corte di Giustizia citata dal cliente, allegando copia della sentenza del Trib. Napoli, n. 10489/2019. Parte resistente evidenzia, altresì, l’avvenuto rimborso delle commissioni di gestione, pari ad euro 1.269,86, riconosciute in sede di conteggio estintivo secondo il criterio pro rata temporis ed eccepisce poi, richiamando numerosi precedenti dell’Arbitro: i) la natura up-front delle commissioni rete esterna dovuta all’agente o al mediatore, di cui alla lett. f) delle condizioni contrattuali, il cui importo è stato versato all’intermediario del



credito intervenuto come da fattura del 4.11.2014 versata in atti, nonché dalla copia del bonifico attestante il pagamento dell'intero costo commissionale esposto in contratto, pari ad euro 210,00; ii) la natura up-front, altresì, delle commissioni di attivazione, in quanto si tratta di importi dovuti a "copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito", come espressamente indicato all'art. 5 delle condizioni contrattuali; iii) la natura up-front delle spese di istruttoria e notifica di cui alla lett. e), in quanto si tratta di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono e si esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto; iv) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, alla luce del consolidato orientamento dell'Arbitro.

La ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, ove ritiene infondate le argomentazioni addotte dalla resistente ed insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare, l'istante riporta la recente interpretazione fornita dalla sopra ricordata decisione della Corte di Giustizia Europea della Direttiva 2008/48, art. 16, secondo cui il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto. Parte istante precisa altresì che, a norma dell'art. 3 della summenzionata Direttiva, la nozione "costo totale del credito" è comprensiva di tutti i costi: interessi, commissioni, imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito risulti essere a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa



riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20 novembre 2019).

Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, proprio movendo dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva”; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, “integrando la esatta e completa attuazione” dell'art. 16 della Direttiva, “va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi. Sicché, posto quanto precede, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, discende che, in relazione allo specifico schema contrattuale oggetto del presente ricorso, questo Collegio ha già più volte chiarito che: 1) l'addebito delle commissioni di attivazione (lett. c) si fonda, nel caso di specie, su una clausola contrattuale nel cui testo il termine “intermediazione” viene sintatticamente collegato – tramite un ‘pertanto’ – ad “attività preliminari e di perfezionamento del prestito”, dovendosi perciò riconoscere la sua natura up-front; 2) le commissioni di gestione (lett. d), essendo corrisposte a fronte “della gestione del prestito per tutta la sua durata”, hanno natura recurring; 3) la commissione rete esterna (lett. f) è da ritenersi up front secondo le posizioni condivise dai Collegi: a tal proposito è d'uopo rilevare che l'intermediario produce copia della fattura emessa dall'agente in attività finanziaria, il cui timbro è altresì apposto sul Modulo Secci, per la



medesima cifra indicata quale importo della commissione (nonché allega copia della fattura e del bonifico bancario “cumulativo” effettuato in favore dell’agente per l’importo di euro 7.302,02 del 4.11.2014, contenente l’importo della provvigione dell’agente, pari ad euro 210,00, corrispondente all’importo indicato in contratto); 4) i “costi di incasso rate reclamati dal datore di lavoro”(lett. g), sono qualificabili come recurring, attenendo all’esecuzione del contratto.

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali nel 2016 e 2017, in considerazione dell’estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive) e tenuto conto delle restituzioni già effettuate dalla convenuta (euro 1.269,86), si conclude che le richieste della ricorrente, con riguardo alle due voci commissionali recurring, meritano di essere accolte come segue: costi incasso rate per euro 360,00; commissione di gestione per euro 322,24.

Giova precisare che il criterio di calcolo del rimborso delle suddette voci di costo, stante la loro pacifica natura recurring, deve essere, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), il c.d. pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale.

Ed analogo criterio va applicato al rimborso della quota parte di premio assicurativo non goduto in conseguenza dell’estinzione anticipata, stante la sua pacifica natura recurring. Onde, spettano a tale titolo alla ricorrente euro 599,13.

Acquisita poi la rimborsabilità anche delle due suddette voci di costo up front, va rilevato però che tale loro natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l’ontologica diversità di tali commissioni “istantanee” rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l’incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis “lineare” alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all’ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. “fattore-tempo”).

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un’integrazione “giudiziale” secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) “per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi” (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).

A tale stregua spettano alla ricorrente i seguenti ulteriori importi: euro 311,05, a titolo di commissioni di attivazione ed euro 81,08, a titolo di commissione rete esterna.

Circa la richiesta di rimborso di “spese legali e finanziarie” non vi è prova in atti del loro effettivo sostenimento e, del resto, la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica va comunque respinta, tenuto conto degli orientamenti condivisi dai Collegi di questo Arbitro e della natura seriale del ricorso (cfr. Coll. coord., n. 4618/2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente – al netto dei rimborsi già eseguiti in conteggio estintivo (per euro 1.269,86) – l'importo complessivo di euro 403,64.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 403,64.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO